

ALLEGATO "D" DEL N. 14952 DELLA RACCOLTA
STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO.

E' costituito un consorzio per coordinare ed incentivare le attività delle Cooperative consorziate denominato "**Consorzio MEGA ELLAS (Consorzio delle Cooperative mediche e socio sanitarie della Provincia di Salerno)**", in breve "**Consorzio MEGA ELLAS**"

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili agli Enti consorziati.

Al Consorzio potranno essere ammessi, in aggiunta ai partecipanti indicati nel successivo art. 5, ulteriori soci, previa deliberazione dell'Assemblea Generale di cui al successivo art. 14, che determinerà altresì l'ammontare una tantum dei versamenti al fondo consortile dell'Ente ammesso.

Al consorzio potranno essere altresì ammessi, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati per associazioni temporanee di scopo (ATS), ulteriori partecipanti come previsto nei successivi art. 5 e 9.

Art. 2 - SEDE

La sede legale del Consorzio è stabilita in Salerno alla via Acquasanta Trav. Carola n.1.

Art. 3 - SCOPI

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi degli Associati e migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli stessi. Pertanto, il Consorzio persegue le seguenti finalità:

- la progettazione, l'organizzazione, la produzione, la gestione, la commercializzazione, l'acquisto, lo sviluppo, la promozione di servizi sanitari, socio-sanitari, tecnologici ed educativi, in proprio e per terzi, sia direttamente sia in collaborazione con istituti, enti e società, pubblici e privati, italiani ed esteri di: Servizi Sanitari:

a. Ambulatori Medici Poli specialistici per la erogazione di prestazioni di clinica, diagnostica strumentale, terapia, riabilitazione, anche attraverso convenzioni ad hoc con équipe mediche, infermieristiche paramediche; strutture residenziali per lungo degenti e/o di accoglienza diurna per anziani e portatori di handicap con necessità di assistenza continua.

b. Centri e Strutture sanitarie, ivi compresi Day-Hospital, Day Surgery, Day-Service, Servizi di assistenza Domiciliare, Web-Hospital avvalendosi di personale abilitato ed in conformità alle previsioni di legge.

c. Screening e campagne di prevenzione di malattie infettive, oncologiche, cardiovascolari, metaboliche, etc. (es. campagne di vaccinazione, di screening dei fattori di rischio coronarico o dei tumori della sfera genitale femminile).

d. Controlli clinici preventivi e/o periodici
Ricerche cliniche ed epidemiologiche; ricerca scientifica e metodologica; elaborazioni statistiche; studi di farmacovigilanza e farmaco-economia; linee guida e protocolli diagnostico - terapeutici; strumenti per la riduzione degli sprechi e di controllo di spesa (budget); DRG's (gruppi omogenei di diagnosi) di Medicina Generale; metodiche di VRQ (verifiche e revisione di qualità), valutazioni di omogeneità nella erogazione della assistenza

Servizi socio-sanitari ed educativi.

Servizi di ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse umane.

Attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), di formazione permanente ed aggiornamento professionale, anche in modalità F AD e di e-learning., e di Educazione Sanitaria.

Pubblicazione di opere editoriali, anche multimediali, riviste, manuali, libri, opuscoli, c. fini didattici, promozionali ed educativi.

Attività di promozione incontri, dibattiti, circoli, luoghi di riunione, biblioteche, centri culturali e quanto altro necessario per la promozione e la divulgazione delle conoscenze e della cultura nell'ambito dei settori precedentemente elencati nell'oggetto sociale.

Rapporti e convenzioni con clienti e fornitori; partnership e convenzioni con operatori sanitari privati, enti, istituti, regioni, province, comuni, ASL, ospedali,

case di cura, centri sanitari, imprese, organizzazioni di categoria, enti mutualistici ed assicurativi, associazioni, etc.

Servizi di:

- a. Segreteria
- b. Assistenza Infermieristica e Riabilitativa
- c. Animazione per attività socio - assistenziali, culturali e del tempo libero.
- d. Assistenza sociale
- e. Assistenza domestica

Sistemi Informativi

- a. Software e Sistemi Informativi per la gestione, l'elaborazione, la trasmissione e l'analisi di dati a fini clinici, epidemiologici e gestionali nel settore sanitario
- b. Gestione Banche dati.
- c. Servizi di teleassistenza, telemedicina, robotica
- d. Applicazioni dell'I.C.T. (Information Communication Technology) nella sanità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, applicazioni innovative, prestazioni e servizi del settore medico sviluppate su WEB e gestite su rete INTERNET.
- e. Servizi di teleconferenza.
- f. Servizi inerenti l'H.T.A. (Health Technology Assessment).

Il Consorzio, ove richiesto, sosterrà le iniziative statutarie delle Cooperative socie mettendo a disposizione delle stesse le proprie risorse strutturali, organizzative, tecnologiche e finanziarie per progetti di interesse comune.

Il Consorzio svolgerà, ove richiesto, un ruolo di rappresentanza anche verso le istituzioni anche per la tutela dei diritti giuridico-amministrativi delle Cooperative Socie.

Il Consorzio potrà promuovere l'erogazione di fondi per progetti ed iniziative giudicate meritevoli e distribuire fondi, premi e borse di studi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio potrà: realizzare, gestire, affittare, acquistare impianti ed attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento dell'attività sociale; promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico professionale dei soci e degli operatori; compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere d credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni, stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci. E' comunque espressamente esclusa dall'attività sociale l'apertura di sportelli bancari e la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma ed ogni altra attività prevista dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

Il Consorzio potrà realizzare ogni altra attività finalizzata direttamente ed indirettamente al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 - DURATA DEL CONSORZIO.

La durata del Consorzio è fissata fino al **31 dicembre 2020** e potrà essere prorogata prima di detta scadenza. I consorziati, tuttavia si obbligano fin da ora a prorogare detta durata fino al totale esaurimento delle operazioni programmate se comportanti adempimenti ed oneri assunti dal Consorzio, che eventualmente risultassero pendenti alla scadenza come sopra prevista e/o alle successive scadenze delle proroghe eventualmente deliberate.

Art. 5 - PARTECIPANTI AL CONSORZIO E FONDO CONSORTILE.

L'associazione al Consorzio è aperta agli Istituti e a Centri di ricerca autonomi e/o appartenenti ad enti pubblici o privati, alle società, alle cooperative, alle istituzioni Scientifiche le cui finalità coincidano con quelle del Consorzio stesso.

Il fondo consortile è costituito dall'ammontare una tantum delle quote di partecipazione versate da ciascuno dei Soci all'atto dell'ingresso nel Consorzio, nonché

da eventuali contributi in conto capitale versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

L'ammontare della quota da versare da parte di ogni nuovo Socio è pari a quella in atto al momento dell'ammissione.

L'ammontare del fondo potrà essere variato con deliberazione dell'Assemblea adottata all'unanimità dei consorziati.

Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Nel caso questo comporti una depauperazione del fondo comunque non superiore all'ammontare del fondo stesso, l'assemblea stabilirà le modalità e i termini di un suo eventuale reintegro, fermo restando il principio che la responsabilità dei Soci nei confronti dei terzi non può superare l'entità della loro quota di partecipazione al Consorzio.

Al consorzio potranno essere altresì ammessi, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati per associazioni temporanee di scopo (ATS), ulteriori partecipanti come previsto nel precedente art. 1 e nel successivo art. 9. Il contributo di partecipazione dei Partner Associati sarà determinato, in occasione della ammissione di ciascuno di essi, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - RISULTATI DI GESTIONE.

L'attività del Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione, senza fini di lucro.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle iniziative che formano oggetto dell'attività del Consorzio.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE.

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali di attività.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI.

I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento da adottare entro 6 mesi.

Fermi i conferimenti di cui all'art. 5, ciascun partecipante, sulla base di specifiche convenzioni, si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze scientifiche, le capacità professionali e le attività, i locali, le attrezzature, i mezzi e il personale necessari per il miglior conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nei programmi poliennali di attività.

Art. 9 - NUOVE ADESIONI

La ammissione al Consorzio, deliberata dal Consiglio di amministrazione con maggioranza dei due terzi, su proposta motivata del Presidente del consorzio, che indicherà anche la durata della partecipazione, si attua con domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, che determinerà le modalità di accesso, gli obblighi, i diritti, il recesso, la esclusione, nonché il contributo annuale di partecipazione. Per il raggiungimento di specifici obiettivi nei vari settori di cui all' art. 3, gli Istituti, Enti, Ditte e Società di cui all'ultimo comma degli art. 1 e 5, possono chiedere di aderire al Consorzio in qualità di Partner Associati per associazioni temporanee di scopo (ATS). I rappresentanti di detti Partner Associati non diventeranno componenti dell'Assemblea Generale, non sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - RECESSO.

I consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio, motivando le ragioni del recesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sua sede legale.

Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi, nei limiti stabiliti in precedenza, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto.

Art. 11 - ESCLUSIONE DAL CONSORZIO.

L'assemblea generale decide con voto unanime degli altri soci l'esclusione del soggetto consorziato per i seguenti motivi:

a) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, ivi compreso il mancato versamento delle quote consortili; in caso di inosservanza non grave, invece, al consorzio inadempiente sarà applicata la sanzione del richiamo scritto, la specifica di inosservanza grave viene rimandata al regolamento interno;

b) estinzione, a qualunque titolo dovuta, dell'Ente Consorziato;

c) apertura delle procedure di liquidazione dell'Ente Consorziato.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.

L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto consorziato di tale raccomandata.

Il socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal medesimo ai sensi del 1. Comma lett.a) del presente articolo nei limiti della quota di partecipazione.

A far data dall'intervenuta efficacia del recesso o della esclusione, i consorziati receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio, anche se connesse e/o consequenziali all'esecuzione e/o perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del consorzio o di terzi nei limiti stabiliti in precedenza e che risultino pendenti alla data da cui producono effetti il recesso o l'esclusione.

La quota del fondo consortile eventualmente versata dal socio receduto o escluso verrà destinata a specifico fondo di riserva.

Art. 12 - ORGANI CONSORTILI.

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea Generale

b) il Presidente

c) due Vice-Presidente

d) il Consiglio di Amministrazione

Art. 13 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da:

un rappresentante per ciascun socio Consorziato, che dovrà essere il legale rappresentante o un suo delegato munito di regolare delega scritta conferita caso per caso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di un terzo dei componenti l'Assemblea; in tal caso i richiedenti dovranno motivare la loro richiesta ed indicare esattamente gli argomenti che intendono sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o email, da inviare presso la sede di ciascun ente consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Ogni Consorziato deve comunicare per iscritto alla Segreteria del Consorzio l'indirizzo ove spedire le convocazioni e le eventuali variazioni; in mancanza di ciò, e comunque, in caso di irreperibilità, il consorzio si intenderà domiciliato presso la sede del Consorzio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza da uno dei Vice-Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da uno dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, il rappresentante di ciascun ente consorziato può delegare altro rappresentante.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti

al Consorzio.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

Le votazioni hanno luogo in modo palese per appello nominale.

Sarà adottato lo scrutinio segreto solo quando si voti su deliberazioni riguardanti persone.

Il verbale di ogni Assemblea, firmato da chi la presiede e dal Segretario, è inviato in copia a tutti i consorziati.

L'eventuale compenso per la partecipazione del rappresentante del socio consorziato all'Assemblea Generale verrà definito dal regolamento.

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale in seduta ordinaria ed a maggioranza assoluta le delibere in merito a:

- a) la nomina, ordinariamente, ma non necessariamente nell'ambito del proprio seno, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice-Presidente del Consorzio; tali cariche hanno durata triennale;
- b) la determinazione delle quote di partecipazione dei soci;
- c) l'approvazione, entro il 30 aprile, del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività del Consorzio;
- d) la ratifica dell'apertura di uffici e sedi secondarie;
- e) su quegli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre alla decisione assembleare, ancorchè rientrante nelle materie di propria competenza. Sono di competenza dell'Assemblea Generale, con delibere adottate con la maggioranza qualificata prevista per le singole ipotesi;
- f) l'approvazione, con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio del Regolamento del Consorzio da adottare entro sei mesi;
- g) l'esclusione dal Consorzio dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio.
- h) le modifiche statutarie, con il consenso di tutti i consorziati, fatta eccezione per la proroga della durata che potrà essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio ;
- l) lo scioglimento anticipato del Consorzio con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al Consorzio.

Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, compreso da 3 a 9 membri, ivi inclusi il Presidente ed i Vice-Presidente, nominati dall'Assemblea Generale, scelti tra i soci e/o gli amministratori degli enti consorziati.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, salvo revoca da parte dell'Assemblea Generale prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che si dimette o è escluso dalla cooperativa consorziata è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i membro/i, nel rispetto delle designazioni di cui al 1. comma, salvo ratifica della cooptazione da parte dell'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) a nominare il Comitato Tecnico-Scientifico;
- b) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- c) a vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- d) all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza dell'Assemblea e del Presidente;
- e) a redigere la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria da allegare al conto consuntivo;
- f) all'istituzione di sedi secondarie del Consorzio;
- g) a proporre all'Assemblea Generale l'ammissione e l'esclusione di consorziati;
- h) a deliberare, per il raggiungimento di specifici obiettivi, sulla ammissione al

Consorzio degli Istituti, Enti , Ditte e Società come previsto all'ultimo comma degli art 1 e 5, in qualità di Partner Associati, determinandone le modalità e contributi come espressamente previsto all'art. 9;

l) a deliberare l'assunzione del personale e a ratificare il conferimento di incarichi e la determinazione dei compensi;

m) a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto o dal Regolamento consortile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce, di regola, almeno una volta ogni sei mesi e, inoltre, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure lo richiedano non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ogni impegno di spesa che non trovi copertura nei fondi disponibili del Consorzio, compreso il fondo consortile, deve previamente essere deliberato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno, entro i quindici giorni successivi e, in tal sede, è sufficiente un quorum deliberativo pari ai tre quinti dei componenti.

Il consorziato dissenziente ha comunque facoltà di recesso, così come previsto dallo Statuto, fermo restando che in tal caso il predetto consorziato non sarà tenuto a dare esecuzione alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso per la partecipazione dei Membri al Consiglio di Amministrazione verrà definito dal regolamento.

Art. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari, nonché nei rapporti con Autorità, Enti consorziati e terzi privati.

Il presidente provvede:

a) a presiedere l'Assemblea Generale dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, curandone le convocazioni e fissandone l'ordine del giorno;

b) a presentare all'Assemblea il conto consuntivo, la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;

c) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;

d) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

L'eventuale compenso per le cariche di Presidente e Vice-Presidente verrà definito dal regolamento.

Art. 17 - LIBRI CONSORTILI.

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, il Consorzio deve tenere i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;

Art. 18 - PATTI SUCCESSIVI.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio si potrà associare in qualsiasi forma con altri Enti o Società e/o raggruppamenti temporanei d'impresa per stipulare con gli stessi convenzioni o accordi.

Art. 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

Il Consorzio si scioglie:

- per decorso del termine di durata;

- per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati;

- per ogni altra causa prevista dalla legge.

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, i liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, a devolvere in base alle decisioni dell'Assemblea Generale i residui del fondo consortile per scopi di ricerca.

Art. 20 - CLAUSOLA ARBITRALE.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Consorzio e gli associati, nonché tra gli associati in relazione all'attività consortile, verrà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede in Consorzio. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Art. 21 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di Consorzi con attività esterna.